



PROCURA GENERALE
della Corte di cassazione

Sezioni Unite Civili
Pubblica Udienza del 26 marzo 2024

Ricorso R.G. n. 12260/2023; n. 1 del Ruolo
rel. cons. E. Scoditti

Memoria del P.M. ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c.

IL SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE

Letti gli atti,

OSSERVA

Il giudizio *a quo* e la questione controversa

Innanzi al Tribunale di Milano è stata proposta un'opposizione all'esecuzione, ai sensi degli artt. 615 c.p.c., con cui il debitore precettato ha contestato il diritto del creditore precettante a procedere *in executivis* assumendo che quest'ultimo non poteva intimargli il pagamento degli interessi calcolati al tasso previsto dall'art. 1284 comma 4 c.p.c. poiché il titolo esecutivo recava la condanna al pagamento del capitale oltre interessi legali. Più precisamente, secondo il debitore gli interessi previsti dall'art. 1284 comma 4 c.c. possono essere legittimamente pretesi in sede esecutiva solo in presenza di una statuizione che li richiami espressamente.

Nel corso dell'opposizione, il Tribunale di Milano, sentite le parti, ha disposto il rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione ai sensi dell'art. 363 *bis* c.p.c. ed ha sospeso il procedimento.

Con l'ordinanza di rimessione, detto Tribunale ha chiesto che la Corte di Cassazione enunci la *regula iuris* necessaria a definire il processo. La *regula iuris* invocata dovrebbe essere funzionale a stabilire se sia consentito al giudice della opposizione all'esecuzione interpretare il titolo esecutivo che rechi la condanna al pagamento del capitale e degli interessi legali, onde stabilire in via interpretativa se questi ultimi siano

dovuti al tasso previsto dall'art. 1284 comma 1 c.c. o piuttosto al maggiore tasso contemplato dall'art. 1284 comma 4 c.c.

Il Tribunale, nel motivare quanto alla sussistenza dei presupposti che giustificano la rimessione, ha chiarito che la giurisprudenza non ha ancora definito i limiti del potere di interpretazione del titolo esecutivo nella vigenza dell'art. 1284 comma 4 c.c. sicché la questione giuridica controversa, benché lambita da alcuni precedenti di legittimità (sul punto è lo stesso giudice remittente a far riferimento sia ai precedenti in tema di interpretazione del titolo esecutivo che in tema di ambito applicativo dell'art. 1284 comma 4 c.c.), non può considerarsi ancora risolta, ai sensi dell'art. 363 *bis* c.p.c.

Il decreto della Prima Presidente ed il perimetro dell'indagine

La Prima Presidente, con decreto emesso il 18.09.2023, ha dichiarato ammissibile il rinvio pregiudiziale, ritenendo non ancora risolta la questione interpretativa sottoposta all'esame della Suprema Corte dal Tribunale di Milano ed ha fatto proprio il quesito di diritto del giudice remittente formulato nei seguenti termini: *“se il giudice dell'esecuzione forzata – anche solo minacciata – fondata su titolo esecutivo giudiziale, ove il giudice della cognizione abbia omesso di indicare la specie degli interessi al cui pagamento è condannato il debitore, limitandosi alla loro generica quantificazione in termini di “interessi legali” o “di legge” ed eventualmente indicandone la decorrenza da data anteriore alla proposizione della domanda, si debbano ritenere liquidati soltanto gli interessi di cui all'art. 1284 primo comma c.c. o – a partire dalla data di proposizione della domanda – possano ritenersi liquidati soltanto gli interessi di cui al quarto comma del predetto articolo”*.

L'ammissibilità del presente rinvio pregiudiziale

Tanto premesso, giova preliminarmente evidenziare che il presente rinvio pregiudiziale risulta ammissibile, così come ritenuto *prima facie* dalla Prima Presidente.

Tale conclusione non può, invero, considerarsi smentita alla luce del fatto che molte delle questioni - di cui occorre dibattere per l'elaborazione della *regula iuris* necessaria a definire il giudizio *a quo* - siano state già affrontate dalla Suprema Corte.

A tale conclusione è possibile pervenire per le ragioni di seguito indicate.

Affinché la questione di puro diritto, emersa nello svolgimento del processo, possa essere devoluta al giudice di legittimità attraverso il rinvio pregiudiziale occorre che essa sia *“nuova”*.

L'art. 363 *bis* c.p.c. specifica in termini negativi quando sia sussistente il requisito della novità della questione come si evince dall'utilizzo della locuzione *“non ancora risolta dalla Corte di Cassazione”*.

A ben vedere, però, tale espressione dà adito a qualche dubbio.

Il legislatore delegato ha utilizzato un concetto almeno apparentemente più ampio rispetto a quello presente nella legge delega 26.11.2021, n. 206 che prevedeva

come nuova la questione di diritto “*mai affrontata*” dalla Suprema Corte in sede di legittimità.

Il testo della disposizione contenuta nella legge delega aveva, peraltro, indotto a ritenere che, ai fini della novità, sarebbe stato sufficiente che sulla questione non fossero stati ancora elaborati precedenti di legittimità, neppure ai sensi dell’art. 363 c.p.c. e, quindi, nell’interesse della legge.

L’art. 363 *bis* c.p.c., nella formulazione introdotta dal d.lgs. 10.10.2022, n. 149, subordina, viceversa, la percorribilità del rinvio pregiudiziale al fatto che la questione non sia stata risolta dalla Corte di cassazione, tralasciando ogni riferimento alla circostanza che la medesima questione sia stata in precedenza affrontata in sede di legittimità.

Rimane, quindi, da stabilire quale significato debba essere attribuito alla diversa terminologia utilizzata dal legislatore delegato.

La dottrina è controversa.

Secondo alcuni, l’art. 363 *bis* c.p.c. potrebbe ritenersi applicabile, non solo ai casi in cui la questione non sia mai stata portata all’attenzione della Suprema Corte, ma anche alle ipotesi in cui la stessa sia stata già affrontata senza, però, fugare ogni dubbio interpretativo. In sostanza, il rinvio pregiudiziale sarebbe percorribile ogniqualvolta sulla questione di diritto gli orientamenti espressi dalla Suprema Corte non risultino ancora consolidati perché isolati ovvero risalenti o contrastanti.

Altri ritengono, invece, che il legislatore delegato non abbia inteso stravolgere i presupposti dell’istituto, ma si sia limitato ad una precisazione terminologica che non ha trasformato in modo radicale l’ambito di operatività del rinvio pregiudiziale. In sostanza, l’art. 363 *bis* c.p.c. dovrebbe continuare ad essere interpretato ritenendo che, affinché rimessione sia possibile, occorre, di regola, che non siano stati ancora elaborati precedenti di legittimità.

Attenendosi al testo normativo, sembra preferibile aderire alla soluzione restrittiva secondo cui non potrebbe considerarsi nuova la questione di diritto ogni qualvolta essa sia stata già affrontata dalla Corte di cassazione.

Non pare in sostanza che la questione di diritto possa essere rimessa alla Suprema Corte per il solo fatto che l’orientamento di legittimità non sia ancora divenuto “diritto vivente”.

Se si accedesse alla ricostruzione più ampia, invero, l’istituto non verrebbe impiegato per realizzare una nomofilachia preventiva, ma per approfondire questioni già dibattute in sede di legittimità.

In secondo luogo, è ragionevole ritenere che la presenza di uno o più precedenti di legittimità consente di escludere che la questione di diritto presenti difficoltà interpretative tali da giustificare la rimessione ex art. 363 *bis* c.p.c.

Va, infine, rimarcato che il codice di rito attribuisce fisiologicamente alla Corte di cassazione, che nell'esercizio dei suoi compiti di nomofilachia opera con il contributo della Procura generale, il compito di dirimere i contrasti interpretativi consapevoli o inconsapevoli che si dovessero rilevare in sede di legittimità.

A tale proposito, è sufficiente richiamare innanzitutto l'art. 374, comma 2, c.p.c. a tenore del quale il Primo Presidente può disporre che la Suprema Corte si pronunci a Sezioni Unite sui "ricorsi che presentano una questione di diritto già decisa in senso difforme dalle sezioni semplici". Va, peraltro, rammentato che è ormai consolidato l'orientamento secondo cui la Procura generale può sollecitare, attraverso il ricorso nell'interesse della legge, un intervento delle Sezioni Unite funzionale a superare, non solo i contrasti interpretativi sviluppatasi nelle sedi di merito, ma anche quelli rilevati in ambito di legittimità.

La soluzione restrittiva che si ritiene preferibile deve, però, essere temperata.

Non è peregrino ipotizzare che il rinvio pregiudiziale possa essere eccezionalmente disposto, nonostante la questione di diritto sia stata già oggetto di pronunce della Suprema Corte, ogniqualvolta i precedenti di legittimità risultino non più attuali perché superati dal mutato contesto normativo.

Non può, per altro verso, escludersi che il rinvio pregiudiziale sia ammissibile anche quando i precedenti di legittimità lambiscano, non la questione controversa, ma profili giuridici che, benché rilevanti, restano sullo sfondo ma appaiono comunque funzionali ad affrontarla.

Muovendo da tali considerazioni, sembra plausibile sostenere conclusivamente che la questione di diritto è nuova quando l'unico o i plurimi precedenti di legittimità, eventualmente anche contrastanti tra loro, non si rivelino idonei alla sua risoluzione perché non attuali oppure "eccentrici" rispetto alla fattispecie concreta.

Alla luce di quanto precede, la rimessione del Tribunale di Milano pare ammissibile nonostante si registrino ampi orientamenti sia in punto di interpretazione del titolo esecutivo che in relazione all'ambito applicativo dell'art. 1284 comma 4 c.p.c.

Ai fini della risoluzione del processo *a quo* detti precedenti non sono, invero, risolutivi.

Dalle considerazioni che verranno di seguito svolte sarà, infatti, possibile desumere che il quadro interpretativo va aggiornato alla luce del mutato testo normativo dell'art. 1284 c.c. poiché essi in gran parte si riferiscono a fattispecie concrete cui detta disposizione non era applicabile *ratione temporis*.

L'interpretazione del titolo esecutivo ed i limiti della sua ammissibilità

Secondo il costante orientamento della Corte, in sede esecutiva o di opposizione esecutiva, il titolo di natura giudiziale deve essere oggetto di mera interpretazione, non potendosi effettuare in relazione a quanto ivi indicato alcuna valutazione di merito.

Nel giudizio di opposizione all'esecuzione, la sentenza posta alla base della promossa esecuzione, invero, costituisce giudicato esterno, rispetto al quale il giudice della opposizione può compiere solo una attività interpretativa, volta ad individuarne l'esatto contenuto e la portata precettiva, innanzitutto sulla base del dispositivo e della motivazione (*ex multis* Cass. n. 12117 del 2006; Cass. n. 445 del 2013; Cass. n. 13811 del 2013).

Come da ultimo ribadito (Cass. SU n. 9479 del 2023) nel nostro ordinamento processuale resta nitida la distinzione “*tra il piano della cognizione e quello dell'esecuzione ... di cui ... rimane tuttora espressione il fatto che i poteri cognitivi riconosciuti dal codice di rito al giudice dell'esecuzione siano, comunque, funzionali all'espletamento dell'esecuzione stessa*”.

Per la verità non sono mancate pronunce che hanno previsto che, entro determinati limiti, il titolo esecutivo possa essere pure integrato in virtù di elementi extratestuali. In tutte le pronunce si è, però confermato che gli elementi extratestuali possono essere utilizzati solo a condizione che siano espressamente richiamati e costituiscano, nel contempo, espressione di dati pacificamente acquisiti al processo (ad esempio la busta paga del lavoratore cui il titolo si richiama o la consulenza tecnica).

Facendo applicazione di tali principi la Suprema Corte, pronunciandosi sempre in relazione a fattispecie alle quali non poteva essere applicato *ratione temporis* l'art. 1284 comma 4 c.c., ha ritenuto che:

- se il titolo esecutivo si limita a disporre che gli interessi dovuti sono quelli previsti dalla legge deve presumersi che quel titolo abbia fatto riferimento agli interessi di cui all'art. 1284 co. 1 c.c. (Cass. 23846 del 2023);
- gli interessi sono dovuti nella misura prevista dal d.lgs. n. 231 del 2002 solo quando tale ultima previsione di legge sia stata espressamente richiamata dal titolo esecutivo;
- ove gli interessi siano stati fissati dal titolo esecutivo di formazione giudiziale richiamando una speciale disposizione di legge essi debbono essere computati facendo esclusivo riferimento al testo normativo cui il titolo ha fatto rinvio (Cass. 14234 del 2023; Cass. n. 8128 del 2020; Cass. 14911 del 2019);
- il giudice dell'opposizione all'esecuzione non può procedere ad una integrazione e/o correzione del titolo esecutivo al fine di applicare interessi legali diversi da quelli previsti dal citato art. 1284 comma 1 c.c.; ciò in quanto tutti gli interessi diversi da quelli previsti dall'art. 1284 comma 1 c.c. non maturano automaticamente ma occorre che il giudice di merito accerti gli elementi costitutivi della relativa fattispecie speciale;
- il creditore che non abbia ottenuto la esplicitazione di una condanna al pagamento di interessi legali (previsti dal d.lgs. n. 231 del 2002 o da altra legge speciale) diversi da quelli contemplati dall'art. 1284 comma 1 c.c., deve impugnare la sentenza in quanto quest'ultima non è suscettibile di integrazione, interpretazione o correzione in sede esecutiva (Cass. n. 22457 del 2017; Cass. n. 1942 del 2023).

Riassumendo, alla luce dei precedenti sin qui richiamati, quando l'art. 1284, comma 4, c.c. non era ancora vigente, gli interessi legali genericamente indicati dal titolo esecutivo giudiziale di condanna non potevano che essere computati ai sensi dell'art. 1284, comma 1, c.c.

Il titolo esecutivo non può, infatti, essere interpretato e/o integrato oltre il suo tenore letterale. Né al fine può soccorrere il richiamo alla domanda giudiziale o alle difese svolte dalle parti nel corso del giudizio atteso che l'esecuzione forzata è funzionale alla attuazione di diritti certi.

Dai precedenti di legittimità cui si è fatto cenno si ricavano le coordinate necessarie allo svolgimento della indagine necessaria alla elaborazione della *regula iuris*.

Entrato in vigore il comma 4 dell'art. 1284 c.c. due sono le soluzioni prospettabili.

Se si ritiene che l'art. 1284, comma 4, c.c. configuri una disposizione di carattere generale che regola la misura degli interessi per così dire processuali che maturano sul capitale a far data dalla domanda giudiziale, indipendentemente dal fatto che l'obbligazione presupposta abbia natura contrattuale o extracontrattuale, è legittimo sostenere che, dinanzi ad una condanna al pagamento di interessi legali, tali interessi possano essere computati, a decorrere dalla data di instaurazione del giudizio al tasso maggiorato previsto per le transazioni commerciali. In sostanza, la natura generale della disposizione cui si è fatto cenno consentirebbe di presumere che la condanna al pagamento degli interessi legali sia riferibile all'art. 1284, comma 1, c.c. sino alla domanda giudiziale e all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla domanda giudiziale al momento del pagamento.

Se si ritiene che l'art. 1284 comma 4 c.c. abbia un ambito applicativo limitato è inevitabile affermare che non vi siano le condizioni per presumere che gli interessi legali, a far data dalla domanda giudiziale, siano quelli dell'art. 1284, comma 4, c.c.

La tesi preferibile è quella secondo cui l'art. 1284, comma 4, c.c. configura una disposizione "di sistema" applicabile ad ogni controversia per le ragioni di seguito illustrate.

La disposizione dettata dall'art. 1284 comma 4 ed il suo ambito di operatività

L'art. 17 del decreto legge n. 132 del 2014, come modificato dalla legge di conversione n. 162 del 2014, ha introdotto, all'art. 1284 c.c. un 4° comma che recita: "*Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nella transazioni commerciali*".

La disposizione dettata dal predetto comma 4, che opera solo in relazione ai giudizi incardinati a far data dal trentesimo giorno successivo alla entrata in vigore della legge n. 162 del 2014, sancisce la regola secondo cui, pendente il processo (e, dunque, a decorrere dalla proposizione della domanda giudiziale), gli interessi

debbono, di regola, essere computati al tasso previsto dalla legislazione speciale per le transazioni commerciali.

L'art. 1284, comma 4 c.c., è, però, norma di non agevole interpretazione. È, infatti, controversa la delimitazione del suo ambito applicativo.

Due sono le tesi che si contendono il campo in dottrina e in giurisprudenza.

Secondo un primo orientamento (che trova riscontro in alcune pronunce di legittimità (cfr. Cass. n. 28409 del 2018, ripresa pedissequamente da Cass. n. 8050 del 2019, Cass. 29708 del 2020 e Cass. n. 14512 del 2022, tutte della II sezione civile) la norma che si sta esaminando sarebbe compatibile solo con le obbligazioni pecuniarie di fonte contrattuale. Tale tesi è fondata soprattutto sull'*incipit* del quarto comma dell'art. 1284 c.c., nella parte in cui prevede che il tasso di interesse previsto per le transazioni commerciali opera solo "*se le parti non ne hanno determinato la misura*". Tale *incipit*, a dire di quanti propendono per la tesi in esame, circoscriverebbe il perimetro di operatività della disposizione ai soli casi in cui le parti del rapporto litigioso siano vincolate da un accordo negoziale pregresso che le legittima a concordare, in tutto o in parte, anche la misura degli interessi che maturano sul capitale nel caso in cui l'inadempimento sfoci in una lite giudiziaria. I fautori di tale impostazione osservano, inoltre, che, diversamente opinando, ove l'art. 1284 comma 4 c.c. fosse applicabile anche alle obbligazioni extracontrattuali, tale norma "*apparirebbe altrimenti inutile ripetizione*" dell'art. 1224 c.c.

Secondo un diverso orientamento (che trova riscontro in una recante pronuncia di legittimità (cfr. Cass. n. 61 del 2023), il quarto comma dell'art. 1284 c.c., nella parte in cui dispone che il tasso legale degli interessi, pendente il processo, va ragguagliato a quello che è previsto in presenza di transazioni commerciali, sarebbe applicabile, di regola, a tutte le obbligazioni pecuniarie. La disposizione in esame avrebbe, cioè, carattere generale come può evincersi dal suo tenore letterale che enuncia una regola che non contempla eccezioni e che può essere superata solo per la volontà delle parti.

Tanto premesso, la tesi preferibile è quella più ampia che propende per la conclusione secondo cui l'art. 1284 comma 4 c.c. operi in relazione a tutte le obbligazioni pecuniarie quale che sia la fonte del rapporto litigioso e del credito controverso.

Diversi argomenti inducono a propendere per tale soluzione interpretativa.

Innanzitutto, pare dirimente osservare che l'art. 1284 c.c. detta una disposizione di carattere di sistema, come può evincersi dal fatto che è collocata nel capo del codice civile che reca la disciplina generale delle obbligazioni pecuniarie.

Non pare, pertanto, che sussistano ragioni per ritenere che il predetto quarto comma enunci una disposizione eccezionale avente un ambito applicativo circoscritto tale per cui essa potrebbe essere invocata solo in relazione ad alcune obbligazioni pecuniarie e non a tutte.

Ove il legislatore avesse inteso delimitare la portata applicativa dell'art. 1284, comma 4, c.c. non avrebbe potuto fare altro che stabilirlo espressamente.

Né può indurre a diversa conclusione il fatto che la disposizione che si sta esaminando rinvii al tasso di interesse applicabile alle transazioni commerciali. A ben vedere, infatti, il legislatore si è limitato a trapiantare nel codice civile il tasso di interesse previsto dal d.lgs. n. 231 del 2002 senza in alcun modo richiamare la predetta disciplina speciale che resta del tutto estranea alla disciplina dettata dal codice civile.

La impostazione sin qui propugnata non è smentita neppure dai lavori preparatori alla legge n. 162 del 2014 (che ha convertito il decreto legge n. 132 del 2014) che non contengono alcuno spunto che possa accreditare l'eventuale lettura restrittiva della norma in esame.

La tesi ritenuta preferibile non collide neppure con l'*incipit* dell'art. 1284 comma 4 c.c.

È, invero, condivisibile l'opinione secondo cui detto *incipit* abbia la sola finalità di rimarcare la natura dispositiva della previsione di legge evidenziando che la misura degli interessi che maturano in corso di processo potrebbe non essere quella prevista per le transazioni commerciali quando le parti, quale che sia la fonte del rapporto litigioso, si siano accordate in tal senso. Per completezza, giova, ancora rimarcare che l'ipotesi di un accordo negoziale sulla misura degli "interessi processuali" di cui al quarto comma non è incompatibile con l'ipotesi di una ipotetica lite finalizzata a quantificare il risarcimento del fatto da fatto illecito. Non è, infatti, peregrino ipotizzare che le parti possano preventivamente sottoscrivere una pattuizione onde circoscrivere i rischi di una ipotetica soccombenza.

Va ancora evidenziato che, estendendo la portata applicativa del comma 4 dell'art. 1284 c.c. non si corre nemmeno il rischio di rendere l'art. 1284 c.c. un inutile duplicato dell'art. 1224 c.c. che prevede che, ove prima della mora erano dovuti interessi superiori a quelli legali, anche i moratori sono dovuti nella stessa misura. I fautori dell'orientamento restrittivo sostengono che, generalizzando l'art. 1284, comma 4, c.c., ci si troverebbe in presenza di due norme (1224 e 1284, comma 4) entrambe aventi una portata generale e contenenti lo stesso principio. In senso contrario all'argomento sistematico deve, tuttavia, rilevarsi (in conformità a quanto sostenuto da Cass. n. 61 del 2023) che, in realtà, non si corre alcun rischio di duplicazione, in quanto le due norme hanno un campo di applicazione differente sul piano temporale: l'art. 1224 si applica per tutto il periodo della mora (che può chiaramente essere anteriore al processo), mentre il 1284 si applica solo dal momento dell'introduzione del processo, con la precisazione ovvia che se le parti, prima della mora, hanno previsto un interesse convenzionale, questo interesse vale sia durante la mora anteriore alla instaurazione della lite (in virtù del 1224 che fa salvo il patto contrario), sia durante il processo (in virtù del 1284 che pure fa salvo una diversa disposizione delle parti).

La interpretazione cui si è aderito è, peraltro, quella che meglio si adegua alla *ratio* della norma in esame.

L'art. 1284 c.c. risponde, secondo la *communis opinio*, condivisa da Cass. n. 61 del 2023, a una *ratio deflattiva* del contenzioso.

Ai sensi della disposizione in esame il debitore che resiste alla azione giudiziale del creditore e resta soccombente è destinato a corrispondere, per l'intera durata del processo, interessi al saggio "*pari a quelli previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali*".

Muovendo da tale rilievo si è, perciò, rimarcato che l'art. 1284, comma 4, c.c., elevando i costi indiretti del processo, è finalizzato a scoraggiare le controversie onde centrare l'obiettivo di deflazionare il contenzioso garantendo, per quanto possibile, la più ampia e tempestiva tutela al creditore.

In sostanza, l'art. 1284 c.c. ha previsto per la prima volta eccezionali interessi "processuali" aventi chiara finalità punitiva, come si evince anche dal fatto che la loro misura potrebbe tranquillamente superare il tasso soglia usurario.

Detto ciò, se si condivide quanto esposti circa la ratio dell'istituto non può che convenirsi sulla soluzione secondo cui l'art. 1284, comma 4, c.c. debba avere una applicazione generalizzata. Non vi è, infatti, alcun valido motivo per sostenere che gli interessi processuali a connotazione punitiva introdotti per scoraggiare un indiscriminato accesso alla giustizia che, come noto, è risorsa limitata, possano essere applicati solo in relazione ad obbligazioni pecuniarie di fonte contrattuale e non anche ad obbligazioni pecuniarie di fonte extracontrattuale.

Tuttavia, poiché gli interessi processuali punitivi costituiscono espressione di una sanzione dirompente per il debitore soccombente è opportuno chiarire che l'art. 1284, comma 4, c.c. non possa operare quando il processo è inevitabile e non costituisce espressione di una scelta improvvida del soccombente che, attraverso l'adempimento spontaneo, avrebbe potuto evitarlo.

Alla luce di quanto precede, non può che evidenziarsi che l'art. 1284, comma 4, c.c. non opera quando il credito pecuniario viene ad esistenza per effetto della pronuncia giudiziale di condanna.

Rientra in questo ambito innanzitutto il credito da equo indennizzo di cui alla legge n. 89 del 2001. Sono eccezionalmente ed inevitabilmente sottratti all'applicazione dei cosiddetti interessi processuali anche la condanna al pagamento delle spese processuali e la condanna al pagamento del risarcimento da lite temeraria.

L'art. 1284 c.c. non si applica neppure quando: (i) ci si trova di fronte ad un credito non pecuniario (obbligazioni di fare, non fare, dare cosa diversa dal denaro); (ii) la pronuncia non è autenticamente di condanna, ma costituisce la ripartizione di un ricavato (ad esempio quando il giudice ammette un credito al passivo fallimentare, dovrebbe escludersi che gli interessi del 1284, comma 4, c.c. debbano decorrere dal momento della domanda di ammissione al passivo fino al riparto); (iii) si tratta di controversie distributive *ex art. 512 c.p.c.* che trovano occasione nello svolgimento del processo di esecuzione forzata.

Non è, invece, condivisibile la tesi sostenuta da parte della dottrina secondo cui l'art. 1284 comma 4, c.c. non dovrebbe applicarsi nei casi in cui il debitore abbia inteso resistere in giudizio, non per motivi dilatori, ma per far valere argomentazioni difensive non pretestuose quantunque non accolte.

Tale posizione non può, infatti, essere accolta.

Non pare, infatti, che la formulazione letterale dell'art. 1284, comma 4, c.c. giustifichi un giudizio di valore sul comportamento processuale del debitore.

A parte le ipotesi di esclusione cui si è fatto cenno aventi carattere del tutto eccezionale, occorre, dunque, predicare un'applicazione generalizzata della norma. Più precisamente, dunque, la disposizione in esame dovrà operare anche per la domanda riconvenzionale (la norma parla di domanda giudiziale), per il processo amministrativo, per quello tributario o per quello contabile, per l'arbitrato e durante lo svolgimento del processo di esecuzione.

Non vi sono ragioni per escludere che l'art. 1284, comma 4, c.c. sia compatibile pure con i crediti da lavoro (cui è applicabile l'art. 429, comma 3, c.p.c.).

Muovendo da quanto precede, e considerato che l'art. 1284, comma 4, c.c. opera in modo automatico ed ha un ambito applicativo generale, deve ritenersi che, nei casi in cui il titolo esecutivo preveda il pagamento di interessi legali genericamente denominati, e sempreché tale disposizione risulti *ratione temporis* vigente, tale titolo debba essere interpretato come segue:

- detti interessi legali devono presumersi liquidati al tasso previsto dall'art. 1284, comma 1, c.c. sino all'avvio del processo;

- i medesimi interessi devono presumersi liquidati al tasso previsto dall'art. 1284, comma 4, c.c. dall'avvio del processo al di del pagamento, salvo diverso accordo e ad eccezione che il credito pecuniario non fosse preesistente alla domanda giudiziale ma sia sorto per effetto della sentenza.

P.Q.M.

il P.M. chiede che le Sezioni Unite vogliano affermare la seguente *regula iuris*:

quando il titolo esecutivo, formatosi nella vigenza dell'art. 1284, comma 4, c.c., stabilisce che sulla sorte capitale debbono essere computati gli interessi legali, e le parti non abbiano concordato il tasso degli interessi cd. processuali, detto titolo andrà interpretato come segue: “*gli interessi debbono essere computati al tasso previsto dall'art. 1284, comma 1, c.c. dalla data indicata e sino alla instaurazione del giudizio ed al tasso maggiorato previsto dall'art. 1284, comma 4, c.c. dalla data di proposizione della domanda giudiziale sino al soddisfo*”.

Roma, 24 febbraio 2024.

I Sostituti Procuratori Generali

Stanislao De Matteis e Anna Maria Soldi